

Imposte

Polizze linked con trust beneficiario, strada in salita per la tassazione in entrata

L'unico spiraglio per consentirla sarebbe da un lato valorizzare la natura civilistica di liberalità indiretta della polizza e dall'altra interpretare in modo estensivo i termini «trust testamentario»

di Andrea Vasapolli

15 Ottobre 2025

Nell'ambito della pianificazione patrimoniale finalizzata al passaggio generazionale, polizze vita di tipo linked e trust erano talvolta utilizzati congiuntamente, prevedendo che beneficiario della polizza vita fosse un trust (rectius, il trustee del trust istituito dall'assicurato).

Nell'ottica del passaggio generazionale, la designazione del terzo quale beneficiario di una polizza vita di tipo linked viene qualificata come un atto di liberalità, per cui il pagamento del premio a sottoscrizione della polizza rappresenta una liberalità indiretta.

Il beneficiario della polizza, invece, acquista il diritto alle prestazioni dell'assicuratore iure proprio e non iure successionis e le somme corrisposte a fronte di polizze vita per la morte dell'assicurato non concorrono a formare l'attivo ereditario in base all'[articolo 12 del Dlgs 346/1990](#) (Tus).

Il regime impositivo dei trust ai fini dell'imposta di successione e donazione che l'agenzia delle Entrate riteneva vigente prima che venisse emanata la [circolare n. 34/2022](#), era sinteticamente definito della «tassazione all'entrata». Tale regime prevedeva che l'imposta fosse dovuta al momento del trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee, mentre nulla era più dovuto al successivo momento in cui il patrimonio dal trustee veniva trasferito ai beneficiari.

Nel pre-vigente regime della tassazione all'entrata, la designazione di un trustee di un trust quale beneficiario di una polizza vita consentiva di mantenere il beneficio dell'esenzione da imposizione successoria che caratterizza le polizze. Il trustee, infatti, quale beneficiario di polizza non era soggetto a imposta di successione nel momento in cui riceveva le somme dovute dall'assicuratore e, al tempo stesso, nessuna imposta era dovuta nel successivo momento in cui il trustee assegnava tale patrimonio ai beneficiari.

Il nuovo regime di tassazione dei trust, come disciplinato dal nuovo articolo 4-bis, comma 1, del Tus, introdotto dal Dlgs 139/2024, prevede invece in via ordinaria l'applicazione del cosiddetto regime di «tassazione all'uscita», cioè nel momento in cui il trustee assegna il patrimonio in trust ai beneficiari. In tale nuovo regime, il trustee beneficiario di una polizza continua a non essere tassato nel momento in cui riceve il capitale assicurato a fronte della morte del sottoscrittore della polizza; tuttavia, quando i beneficiari successivamente ricevono tale patrimonio dal trustee devono scontare l'imposta di donazione.

Sulla base del dettato letterale della norma vigente sembra inoltre difficile ipotizzare che possa trovare applicazione il regime opzionale della «tassazione all'entrata», disciplinato dal comma 3 dell'[articolo 4-bis del Tus](#). La norma prevede infatti che tale opzione può essere esercitata dal disponente o, nel caso di trust testamentario, dal trustee, in occasione del conferimento del patrimonio o all'apertura della successione. L'incasso della polizza avviene, difatti, dopo la morte del disponente che l'abbia sottoscritta, per cui lui certamente non può esercitare l'opzione. Al tempo stesso tale patrimonio perviene al trustee quale beneficiario di polizza, iure proprio, e non per disposizione testamentaria, per cui sembra che neanche il trustee possa esercitare tale opzione. L'unico spiraglio interpretativo per consentire l'esercizio della tassazione all'entrata sembrerebbe essere da un lato il valorizzare la natura civilistica di liberalità indiretta della polizza e dall'altra interpretare in modo estensivo i termini «trust testamentario», facendo rientrare in essi qualunque trasferimento al trustee collegato all'evento morte del disponente. A una simile interpretazione, che peraltro sarebbe nell'interesse dell'erario perché favorirebbe l'incasso anticipato dell'imposta, potrebbe tuttavia giungere solo il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate previsto dal quarto comma dell'articolo 4-bis, da lungo tempo atteso e che ci si augura venga finalmente emanato.

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

| **Accessibilità** | **TDM Disclaimer**

ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [<https://ntplusfisco.ilsole24ore.com>]

